



Comune di Pordenone

Prot. n.



COMUNE DI PORDENONE

Prot.N. 0030468 / P

Data: 23/04/2014 Class: 9-2

Ordinanza n. 170/14

Data 23/04/2014

OGGETTO: Disposizioni integrative in materia di occupazione di suolo pubblico con finalità commerciali in occasione dell'ADUNATA NAZIONALE ALPINI prevista per il 9, 10 e 11 maggio 2014.

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Premesso che:

- nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio 2014 si svolgerà a Pordenone l'87^a Edizione dell'ADUNATA NAZIONALE ALPINI per la quale è atteso l'arrivo di un elevato numero di persone, stimabile in circa 400.000 (quattrocentomila) e che in occasione dell'evento sono state organizzate numerose iniziative e manifestazioni anche istituzionali, che interesseranno tutta l'area cittadina;
- la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 57 del 14.03.2014 integrazioni degli aspetti organizzativi a suo tempo già approvati con le delibere n. 224 del 31.10.2013, n. 263 del 06.12.2013, n. 8 del 24.01.2014, n. 9 del 24.01.2014 e n. 24 del 07.02.2014;

Preso atto che la predetta deliberazione n. 8 del 24.01.2014:

- ha individuato le vie nelle quali organizzare, ai sensi dell'art. 26 e 27 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche una manifestazione commerciale;
- ha approvato criteri e bando pubblico per l'assegnazione, nell'ambito della predetta manifestazione ed ai titolari di autorizzazioni al commercio su area pubblica, di posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

Considerato che:

- tutto il territorio cittadino nel periodo compreso tra l'8 e l'11 maggio 2014 è interessato dalla manifestazione;
- l'eccezionalità e la complessità organizzativa dell'evento comportano la necessità di considerare la molteplicità degli aspetti di impatto sulla città a un livello di dettaglio più elevato possibile e al contempo di apporre integrazioni e/o modifiche laddove rivelatosi nel frattempo opportuno rispetto agli atti già assunti;

Preso atto della richiesta avanzata dall'U.O.C. Gestione Associata SUAP di emanare idonea ordinanza atta a determinare e rendere esecutiva quanto stabilito dalla G.C. nella deliberazione n. 57 del 14.03.2014 ai punti D) e F) e dello schema di ordinanza predisposto dal responsabile dell'U.O. Polizia Commerciale e Annonaria;

Visto

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14.03.2014 che stabilisce le tariffe relative al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche relative alla manifestazione in parola;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della T.O.S.A.P.;
- la Legge Regionale n.29/2005 in materia di commercio e somministrazione alimenti e bevande, nonché il "Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche" approvato con delibera di consiglio comunale n. 2 del 20.01.2014;
- il vigente "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

da giovedì 8 maggio a domenica 12 maggio 2014

- **DIVIETO DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE:** ai sensi dell'art. 24 del "Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche" è vietato il commercio sulle aree pubbliche in tutto il territorio comunale, con esclusione degli operatori che risulteranno assegnatari di posteggio di cui al bando pubblico (con riferimento alla delibera di giunta comunale n. 8 del 24.0.2014).
- **SANZIONI PER IL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ABUSIVI:** ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative già previste da leggi e regolamenti vigenti (in

particolare le norme contenute nel Titolo II, Capo I del nuovo codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione – Decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 e decreto del presidente della repubblica n.495 del 16.12.1992), ai sensi dell'articolo 31 comma 7 del "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche", sono determinate le seguenti sanzioni:

1. occupazioni abusive di suolo pubblico di carattere commerciale (vendita e/o somministrazione): verrà applicata, oltre alla sanzione ordinaria una ulteriore sanzione forfetariamente quantificata da € 800.00 a € 4.800.00;
2. occupazione di un posteggio di cui al bando pubblico delibera di giunta comunale 8 del 24.01.2014, da parte di persone diverse da quelle cui è stato assegnato il posteggio, anche se a qualsivoglia atto di disponibilità titolo: sanzione forfetariamente quantificata da € 500.00 a € 3.000;
3. titolari di posteggio che non pongano in vendita i prodotti dichiarati agroalimentari tradizionali dichiarati in sede di domanda (e che hanno ottenuto punteggio superiore): sanzione forfetariamente quantificata da € 150.00 a € 900.00;
4. commercio temporaneo su locali o aree private in assenza di SCIA: ai sensi dell'art.83 della legge regionale n. 29 del 05.12.2005 è prevista la sospensione immediata dell'attività nonché la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 15.000;
5. somministrazione alimenti e bevande temporanei su locali o aree private in assenza di SCIA: ai sensi dell'art. 80 della legge regionale n.29 del 05.12.2005 è prevista la sospensione immediata dell'attività nonché la sanzione amministrativa da € 4.000 a € 12.000.

Altresì ad integrazione della suddetta elencazione e al fine di meglio individuare alcune fattispecie di comportamenti che per analogia si ritiene doversi al pari vietare, sono determinate le seguenti ulteriori violazioni e conseguenti sanzioni:

6. vendita da parte di operatori autorizzati per il settore non alimentare, di prodotti diversi da quelli tematici strettamente connessi alla manifestazione, (cappelli alpini, indumenti di foggia militaresca, coccarde, mostrine, bandiere gagliardetti, borracce ecc...), come previsto dal relativo bando di selezione pubblica Punto 2.4: sanzione forfetariamente quantificata da € 150.00 a € 900.00;
7. vendita di prodotti alimentari da parte di operatori titolari di posteggio, non autorizzati per quel settore: sanzione forfetariamente quantificata da € 150.00 a € 900.00;
8. vendita di prodotti non alimentari da parte di operatori titolari di posteggio, non autorizzati per quel settore: sanzione forfetariamente quantificata da € 150.00 a € 900.00.

AVVERTE

che chiunque ne abbia interesse, come previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Pordenone;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale on line.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutti i cittadini attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.pordenone.it e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Copia della presente viene inviata, per opportuna conoscenza a: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Comando Provinciale e Stazione di Pordenone dell'Arma dei Carabinieri, Comando Gruppo Guardia di Finanza.

IL COMANDANTE
dott. Arrigo Buranel